



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del 15 aprile 1996

deliberazione n. 11/96

**OGGETTO: LEGGE 27 OTTOBRE 1995, N. 438, ART. 1-SEXIES, COMMA 1:
INTERVENTI PER IL DEFLUSSO DELLE ACQUE.**

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTA

- la legge 27 ottobre 1995, n. 438, recante "Ulteriori disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994";

VISTO

- in particolare il comma 1 dell'art. 1-sexies della medesima legge, che prevede che l'Autorità di bacino del Po, d'intesa con il Presidente del Magistrato per il Po e con i Presidenti delle giunte delle Regioni interessate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, definisca un piano di interventi urgenti di adeguamento sui ponti nei tratti urbani o in loro prossimità per consentire il regolare deflusso delle acque;

VISTE

- le note della Regione Lombardia n. 1482 del 09.01.96, della Regione Emilia-Romagna n. 27542 del 11.12.96, della Regione Liguria n. 313 del 18.01.96, della Regione Piemonte n. 5779 del 28.12.95 e della Regione Valle d'Aosta n. 12448 del 07.12.95, con le quali sono state trasmessi i piani di intervento, e le segnalazioni pervenute dalle FF.SS., dall'A.N.A.S. e da Enti locali direttamente interessati;



VISTI

- i criteri guida per la redazione del Piano di interventi consistenti nell'individuazione delle necessità di intervento sui tratti di corsi d'acqua, sollecitati in misura rilevante dall'evento di piena, nei quali i manufatti di attraversamento inadeguati hanno interagito con le condizioni di deflusso provocando un aggravamento locale degli effetti;

CONSIDERATO

- che l'individuazione delle situazioni a maggiore criticità fa, pertanto, riferimento agli effetti indotti dalla presenza del manufatto in termini di aggravamento delle condizioni di deflusso della piena e alle condizioni di rischio sui centri abitati;
- che gli elementi di inadeguatezza del manufatto in rapporto ai parametri di dimensionamento idraulico che lo caratterizzano sono da ricondurre ai seguenti punti:
 - luce netta complessiva utile al deflusso insufficiente, dovuta alla inadeguatezza delle singole campate a fronte anche della possibilità di ostruzione da parte del materiale trasportato dalla piena,
 - localizzazione planimetrica del manufatto inadeguata rispetto alla locale morfologia fluviale;

CONSIDERATO

- che l'ammissibilità dell'intervento viene definita sia in base alla compatibilità delle opere da realizzarsi, che su basi amministrative, considerando solo i Comuni oggetto di finanziamento con fondi di cui alle legge 21 gennaio 1995, n. 22, e alla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive integrazioni;

PRESO ATTO

- che, sulla base degli elementi sopra riportati, la Segreteria Tecnica ha predisposto l'elenco complessivo delle segnalazioni di intervento pervenute (Tabella 1), organizzate per Regioni, Province, Ente proprietario del manufatto, strada o linea ferroviaria interessata dal manufatto, località di ubicazione del manufatto e centro abitato su cui sono indotte le condizioni di maggior rischio idraulico;
- che sulla base di ulteriori informazioni in ordine alla tipologia delle opere previste e dei relativi importi, il Comitato Tecnico nella seduta del 20 marzo 1996 e la Sottocommissione Assetto Idrogeologico nella seduta del 15 aprile 1996, all'uopo delegata dal Comitato Tecnico, sulla base di ulteriori informazioni fornite dal



dirigenti delle Ferrovie dello Stato ha provveduto ad elaborare l'allegata tab. 2 contenente gli interventi ammissibili e definiti secondo due priorità:

Priorità 1 interventi di adeguamento da realizzarsi indipendentemente dalla sistemazione idraulica dell'asta fluviale;

Priorità 2 interventi suscettibili di ulteriore verifica idraulica nel contesto della sistemazione prevista dalle Autorità idrauliche competenti.


OSSERVATO CHE

- sulle proposte sopraelencate sono consenzienti i rappresentanti delle Giunte Regionali e il Presidente del Magistrato per il Po e che, pertanto, il piano proposto è d'intesa con i suddetti Enti ai sensi dell'art. 1-sexies della legge 27 ottobre 1995, n. 438;

DELIBERA

- 1 Di approvare il Piano degli interventi, individuati in tabella 2 per una somma pari a L. 149.742 milioni.
- 2 Di approvare l'elenco di interventi di priorità 1, ritenuti immediatamente attuabili, contenuti nella medesima tabella 2, per un importo di L. 129.242 milioni e per i quali sussiste copertura finanziaria ai sensi del citato art. 1-sexies della legge 27 ottobre 1995, n. 438.
- 3 Di rinviare al possibile utilizzo di fondi regionali, a valere sulla L. 22/95 e sulla L. 35/95 e successive modificazioni e integrazioni, la copertura di spesa dei restanti interventi per l'importo di L. 20.500 milioni, promuovendo a tal fine i necessari adeguamenti normativi.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Prof. Roberto Passino)



IL PRESIDENTE
(Ing. Paolo Baratta)

